



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2008
(OR. en)**

14962/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0189 (ACC)**

**AGRI 358
ACP 201
FIN 426**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008/2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe

sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008/2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India² è garantita, in conformità dei rispettivi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006–2007 2007–2008, 2008–2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009,

DECIDE:

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'ISOLA BARBADOS, BELIZE,
LA REPUBBLICA DEL CONGO, LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,
LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,
LA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA, GIAMAICA,
LA REPUBBLICA DEL KENYA, LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,
LA REPUBBLICA DEL MALAWI, LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,
LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,
LA FEDERAZIONE DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS, LA REPUBBLICA DI SURINAME,
IL REGNO DELLO SWAZILAND, LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,
TRINIDAD E TOBAGO, LA REPUBBLICA DELL'UGANDA,
LA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA E LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA PER IL PERIODI DI CONSEGNA
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 E 1° LUGLIO 2009 - 30 SETTEMBRE 2009

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

- 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per
la Comunità europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo alla lettera sopra citata.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei rispettivi governi
degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA REPUBBLICA DELL'INDIA
SUI PREZZI GARANTITI DELLO ZUCCHERO DI CANNA
PER I PERIODI DI CONSEGNA 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
E 1° LUGLIO 2009 - 30 SETTEMBRE 2009

Signor

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:
 - (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

- 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:
 - (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per
la Comunità europea

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego comunicare di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- (a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008;
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata.
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009;
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- (a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- (b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata;

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Governo dell'India e la Comunità europea."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo alla lettera sopra citata.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo
della Repubblica dell'India